



Allegato alla Delib.G.R. n. 49/21 del 28.11.2006

Disciplina della somministrazione nei Circoli privati.

L.R. 18 maggio 2006, n. 5 art. 24

ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, da parte di esercizi non aperti al pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento gli esercizi non aperti al pubblico sono individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5/2006.

ART. 2 - REQUISITI

1. I soggetti di cui all'art. 1, per poter avviare e proseguire l'attività di somministrazione ai propri soci, devono:
 - avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative, educative;
 - essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
 - adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio, la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro dei soci e il rilascio di tessera.
2. Il legale rappresentante del circolo è obbligato a comunicare tempestivamente al comune le variazioni intervenute successivamente alla comunicazione.
3. Il comune effettua controlli ed ispezioni.
4. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche in caso di intervento edilizio per ampliamento.

ART. 3 - AVVIO ATTIVITA'

1. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le loro attività istituzionali, presentano, per il tramite del legale rappresentante o presidente del circolo al comune del luogo ove è ubicata l'attività, una comunicazione ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5/2006. La stessa può essere presentata su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.



2. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, la comunicazione va sottoscritta anche dal gestore;

3. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5/06;

4. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

- denominazione completa del circolo, relativo codice fiscale, e l'indicazione della sede;
- la finalità del circolo;
- cariche sociali;
- dati identificativi e anagrafici e codice fiscale del Presidente/Legale rappresentante del circolo;
- eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente svolgenti finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
- che il circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale;
- il tipo di attività di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- che il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
- il numero massimo di soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, il locale può contenere;
- l'autocertificazione antimafia;
- dichiarazione relativa alla destinazione d'uso del locale;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5.

5. Alla comunicazione si allegano i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo;
- elenco delle cariche sociali, e dei soci;
- copia del documento di identità del Presidente / Legale rappresentante del circolo;
- copia del documento di attività del gestore nel caso ricorra la circostanza prevista dal comma 2 del presente articolo;
- dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Nazionale e/o Regionale di Ente che attesti l'affiliazione ad esso del circolo, in caso di circolo affiliato;
- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale n. 5/06 per l'esercizio dell'attività di somministrazione.



6. Il comune verifica che lo statuto dell'associazione, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.
7. In caso di cambio del Presidente/Legale rappresentante, o del gestore, deve essere data comunicazione al comune competente.
8. Il comune invia, per conoscenza, copia della comunicazione alla competente ASL per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria.
9. Non è consentito l'ingresso nei locali del circolo ai soggetti che non abbiano la qualità di socio.
10. E' fatto assoluto divieto di pubblicizzare l'attività di somministrazione che si svolge all'interno del circolo.
11. Il Presidente /Legale rappresentante e/o il gestore del circolo devono verificare che le persone che accedono ai locali del circolo siano associati in possesso della relativa tessera.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

1. I locali dei circoli nei quali si svolge l'attività di somministrazione devono presentare i seguenti requisiti:
 - non avere accesso diretto dalla pubblica via ma essere separati dall'ingresso da divisori, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;
 - nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni, e il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale (se trattasi di circolo affiliato);
 - sull'ingresso ed all'esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;
 - nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura, così determinato all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal comune;
 - la somministrazione di bevande e/o alimenti è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale regolarmente iscritti nel libro dei soci nonché ai soci di altri circoli in possesso della rispettiva tessera.

ART. 5 - CONTENUTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

1. L'atto costitutivo e statuto devono contenere le prescrizioni prevista dall'art. 111, comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi.



ART. 6 – DISPOSIZIONI PER I COMUNI

1. I comuni sono tenuti ad approvare apposito regolamento conforme alle disposizioni del presente atto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applicano le sanzioni di cui alla Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5.